

monia, valutandone caso per caso l'effettiva necessità in alternativa all'emissione di mandati diretti.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e si invitano i Dipartimenti regionali e gli Uffici equiparati a dare massima diffusione alla presente circolare presso tutti i funzionari delegati di propria competenza.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella *Home-page* del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO

(2015.25.1544)017

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 10 giugno 2015, n. 4.

Circolare n. 2/2014. Art. 32 della legge n. 47/85 come sostituito dall'art. 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

AI COMUNI
DELLA REGIONE SICILIANA

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento dell'ambiente

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
DELL'ISOLA

AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE

ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

AGLI ENTI PARCO REGIONALI

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DI SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI 3 - 4 - 7
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AMBIENTE

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Con la circolare n. 2/2014, di prot. n. 2301 del 31 gennaio 2014, questo Assessorato ha formalizzato il proprio indirizzo riguardo alle perplessità suscitate dal parere del CGA n. 291 del 2010, che a sezioni riunite si è pronunciato in merito all'applicazione dell'art. 32 della legge n. 47/85, come modificato dall'art. 32, comma 43, del decre-

to-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

La suddetta circolare è stata poi revocata con la nota prot. n. 2894 del 26 giugno 2014, con motivazione tratta dall'assunto che in ragione del valore esclusivamente consultivo del citato parere del CGA, in quanto reso "su un ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto da un privato contro le determinazioni di una amministrazione comunale", lo stesso "è estensibile a qualsiasi altra posizione giuridica solo in sede di esplicito altro ricorso".

Si deve preliminarmente ricordare che la problematica posta riguarda le zone sottoposte a vincoli di inedificabilità relativa, non quelle soggette a vincolo di inedificabilità assoluta per le quali non è mai stata messa in discussione la inapplicabilità di qualsivoglia condono edilizio.

La norma richiamata è infatti espressamente riferita alle zone sottoposte a vincolo cd "relativo", ove è invece possibile operare il condono edilizio, non certo in automatico, ma soltanto qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente con riguardo alle ragioni di tutela che hanno determinato l'imposizione del vincolo stesso.

La circolare n. 2/2014, formalizzata proprio in relazione al contenuto del citato parere del CGA n. 291/10, che questa Amministrazione ha ritenuto di poter condividere, era stata emanata affinché gli enti locali si attenessero ai principi in essa enunciati, al fine di uniformare l'attività amministrativa relativa all'esame delle istanze di condono edilizio presentate; è appena il caso di evidenziare come il citato parere delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa non costituisca l'unico avviso di quel consesso sulla problematica, atteso che dalla data di stesura della circolare n. 2/2014 citata, numerosi altri pareri sono stati espressi dallo stesso organo consultivo pronunciandosi nel merito di ricorsi straordinari promossi da privati, e di fatto confermando e ribadendo i criteri interpretativi riportati nel precedente parere n. 291/10.

Si citano *ex multis* i pareri n. 1375/10, n. 124/11, n. 68/11, n. 395/11, n. 2016/11, n. 122/11, n. 69/11, n. 1480/10, n. 239/11, n. 1264/11, n. 1062/11, n. 1288/11, n. 1323/11, n. 1140/11, n. 1265/10, n. 1322/10, n. 1260/10, n. 205/11, n. 1372/10, n. 1479/10, n. 1459/10, n. 120/11, n. 1261/11, tutti resi nel 2013.

Al fine, dunque, di limitare il ricorso al contenzioso che vedrebbe soccombenti le amministrazioni degli enti locali, alle quali questa Amministrazione regionale aveva riservato "qualsiasi autonoma determinazione sulle fattispecie trattate" con la più volte citata circolare n. 2/2014, ed affinché le stesse possano uniformare i loro comportamenti nell'esame e definizione delle istanze di sanatoria edilizia, da parte di questo Assessorato non può che confermarsi l'indirizzo assunto con la circolare n. 2/2014 nei confronti della problematica in argomento, alla quale si rimanda, ribadendone altresì i contenuti e le indicazioni espresse nei confronti degli enti locali.

Pertanto, conseguentemente, deve considerarsi revocata la nota assessoriale prot. n. 2894 del 26 giugno 2014.

La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

L'Assessore: CROCE

(2015.25.1528)048